

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 28 /2016

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 23/12/1999 - DESTINAZIONE E CRITERI RIPARTIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2016. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA, REDATTE IN CONFORMITA' ALLO SCHEMA DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19.07.2012. CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, CCNL 01.04.1999 E ART.40 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari dott. Massimo Rosetti e dott. Salvatore Vincenzo Valente;

Visti

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
 - **al comma 3-quinquies** *“... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
 - **al comma 3-sexies** *“... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il*

Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

vista la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo economico sulla destinazione delle risorse per l'anno 2016 dell'area dirigenza sottoscritta dalle parti in data 20/12/2016;

viste la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria del 22.12.2016 predisposte e sottoscritte dal Dirigente del Settore di riferimento, dott.ssa Claudia M. Rufer;

preso atto:

- che la preintesa è stata tramessa al Collegio dei Revisori in data 20.12.2016;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state trasmesse in versione definitiva al Collegio dei Revisori in data 22.12.2016;
- che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 sono state redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

preso atto che l'Ente per il 2015:

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ha rispettato il patto di stabilità;

rammentato che le regole sul blocco delle risorse decentrate, introdotto dal D.L.78/2010, sono state modificate dalla legge di stabilità 2015 come segue:

- a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12. 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

preso atto che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura*

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

rilevato che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l’anno 2016, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

Descrizione	Fondo 2016	Fondo 2015	Differenza
Risorse stabili	172.144,31	172.144,31	-
Risorse variabili	2.219,33	1.021,00	1.198,33
Totale	174.363,64	173.165,31	1.198,33
Decurtazioni risorse fisse	- 16.784,85	- 16.784,85	-
Totale fondo da certificare	157.578,79	156.380,46	1.198,33

rilevato che il fondo 2016 di € 157.578,79 sottoposto a certificazione dello scrivente organo di controllo risulta superiore al fondo 2015 per un importo di € 1.198,33;

preso atto che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio 2016;

raccomanda

che per l’anno 2016, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili armonizzati, la contrattazione sia definita ed approvata entro il 31.12.2016;

certifica

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di accordo del CCDI **per l’anno 2016 per l’importo massimo pari a € 156.380,46** - pari al fondo 2015 - con i vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l’esercizio 2016;

non certifica

la compatibilità dei costi derivanti dalla ipotesi di accordo del CCDI **per l’anno 2016 per l’importo eccedente il fondo 2015 pari a € 1.198,33** con i vigenti limiti normativi.

23 dicembre 2016

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Massimo Rosetti

Dott. Salvatore Vincenzo Valente

Documento sottoscritto digitalmente.